

COMUNE DI CASAPINTA
Provincia di Biella

ESTRATTO DEL
“REGOLAMENTO PER L’ACCESSO
ALLE PRESTAZIONI SOCIALI
E SOCIO-ASSISTENZIALI AGEVOLATE”

Allegato alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. _19_ del _26/11/2007.

....omissis.....

ART. 13

Individuazione del minimo vitale e del minimo alimentare

1. Per l'applicazione dei criteri parametrici di cui all'articolo precedente si individua il minimo vitale definito come disponibilità economica necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sia pure minimi, di vita e di relazione, per un nucleo composto da una persona in € 6.507,36, valore ISEE.
2. Tale importo, essendo ISEE, è riferito a tutti i nuclei familiari a prescindere dal numero dei componenti, in quanto la riparametrazione del reddito in relazione al numero dei componenti è già stata effettuata in sede di calcolo ISEE. Es.: un nucleo familiare composto da 5 componenti con reddito ISE pari a € 18.592,45 e un parametro di 2,85 avrà un reddito ISEE di € 6.507,36.
3. Il valore del minimo vitale è stato ottenuto riparametrando il valore della situazione economica per un nucleo familiare di tre persone fissato dallo stato in € 18.592,45 (valore ISE), per ottenere gli assegni ai sensi dell'art. 65 della Legge 23-12-1998, n. 448.
4. La soglia stabilita dalla normativa nazionale è stata adottata come misura di contrasto della povertà, tenendo conto dei dati forniti dalla Commissione parlamentare di indagine sulla povertà e l'emarginazione.
5. L'assunzione dei valori stabiliti dallo Stato è finalizzata ad evitare inopportune discrepanze nel considerare la situazione economica delle persone che richiedono prestazioni a carico dei servizi sociali e socio-assistenziali del Comune e coloro che chiedono le prestazioni previste dalla normativa di cui sopra.
6. Il minimo vitale sopra indicato potrà essere rivalutato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
7. Il minimo alimentare ISEE definito come disponibilità economica necessaria per garantire la semplice sussistenza di un nucleo familiare è stabilito nella misura del 60 % del minimo vitale e risulta essere pari a € 4.016.
8. Restano ferme le maggiorazioni previste per casi particolari così come indicati nella tabella 1 dell'art. 12.

....omissis.....

TITOLO II

SERVIZI SOCIALI

ART. 15

Tipologia di servizi

Servizi sociali:

a1 – Servizio scuolabus

a2 – Servizio mensa scolastica

ART. 16

Servizio scuolabus

- 1. Il servizio è svolto dal Comune di Mezzana Mortigliengo, in forza di apposita convenzione, a favore di bambini ed alunni residenti in Casapinta e frequentanti la Scuola dell'Infanzia di Mezzana Mortigliengo e la Scuola Primaria di Crosa.**
- 2. La quota del costo del servizio a carico dell'utenza è fissata annualmente dal Comune di Mezzana Mortigliengo.**
- 3. Il Comune di Casapinta concederà la riduzione di tale quota secondo la "Tabella n. 3" e verserà la differenza al Comune di Mezzana Mortigliengo.**

ART. 17

Servizio mensa scolastica

- 1. Il Servizio è erogato dal Comune di Mezzana Mortigliengo presso la Scuola dell'Infanzia di Mezzana e presso la Scuola primaria di Crosa.**
- 2. La quota del costo del servizio a carico dell'utenza è fissata annualmente dal Comune di Mezzana Mortigliengo..**
- 3. Il Comune di Casapinta concederà la riduzione di tale quota secondo la "Tabella n. 3". Il Comune di Casapinta acquisterà i buoni pasto dal Comune di Mezzana pagando il 100% della quota fissata e li cederà agli interessati a fronte di un corrispettivo pari all'intero importo o all'importo ridotto assumendo a proprio carico la differenza.**
- 4. Per il servizio mensa del Comune di Lessona, erogato anche a favore degli alunni residenti in Casapinta e frequentanti la Scuola secondaria di primo grado di Lessona, il Comune di Casapinta assume a proprio carico la differenza tra la misura della quota di contribuzione applicata ai residenti in Lessona e la misura applicata per i non residenti. Inoltre alla "quota residenti" si applica la disciplina di cui al 3° comma del presente articolo nonché la "Tabella n. 4".**

.... omissis....

ALLEGATI

TABELLA N. 2
Individuazione fasce di reddito

1. Si individuano sei fasce, incrementate ciascuna del 25 % rispetto al livello base, assumendo quale prima fascia l'indicazione della situazione economica equivalente inferiore o pari al minimo vitale pro capite di cui all'art. 13 ed aggiornato di anno in anno dalla Giunta Comunale.

La tabella di seguito riportata determina lo sviluppo delle varie fasce calcolate sul minimo vitale.

FASCIA A	FASCIA B	FASCIA C	FASCIA D	FASCIA E	FASCIA F
Fino ad €6.507,36	Fino ad €8.134,20	Fino ad €9.761,00	Fino ad €11.387,87	Fino ad €13.014,71	Oltre €13.014,71

TABELLA N. 3
Quantificazione quota a carico dell'utenza

SITUAZIONE ECONOMICA	PERCENTUALE DELLA TARIFFA A CARICO DELL'UTENTE
FASCIA A	30 %
FASCIA B	40 %
FASCIA C	55 %
FASCIA D	75 %
FASCIA E	90 %
FASCIA F	100 %

TABELLA N. 4
Fasce di reddito ed applicazione per la mensa di Lessona

FASCIA	I.S.E.E.	TARIFFA A CARICO UTENZA
A	Da 0 a 5.000,00	0%
B	Da 5.000,01 a 9.000,00	50%
C	Da 9.000,01 a 13.000,00	70%
D	Oltre 13.000,00	90%